



CODICE ETICO

*Fondazione VERONA MINOR HIERUSALEM
adotta volontariamente il presente Codice Etico
quale strumento ufficiale di governo delle proprie relazioni,
della propria attività e della propria gestione.*



PREMESSA

La Fondazione Verona Minor Hierusalem (d'ora innanzi la Fondazione) è stata costituita dalla **Diocesi di Verona** - Socio fondatore - con atto notarile il 12 dicembre 2018 e ne è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato dalla Regione Veneto con Decreto n°5 del 16 gennaio 2019.

La Fondazione è una istituzione di diritto privato che esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di seguito elencate per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Scopo della Fondazione è quindi lo svolgimento delle attività di interesse generale elencate di seguito come descritte all'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Nell'ambito delle Attività viene altresì svolto un servizio di accoglienza e presidio nelle chiese in cui la Fondazione esercita la propria attività.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione si avvale di volontari che, debitamente iscritti in un apposito registro, svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Nel Codice Etico sono individuati sia i principi guida sia le direttive fondamentali di comportamento che i destinatari devono osservare nello svolgimento delle proprie mansioni e attività.

La natura della Fondazione richiede che i rapporti con l'esterno siano improntati a una puntuale osservanza delle leggi, delle regole di correttezza e trasparenza, nel rispetto degli interessi legittimi dei propri *stakeholder*.

Si rende pertanto necessario individuare e definire i valori che tutti i destinatari del Codice Etico – ivi compresi tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente instaurano rapporti o relazioni con la Fondazione operando per il perseguimento dei suoi obiettivi – devono condividere, accettando responsabilità, ruoli e modelli di condotta dell'agire in nome e/o per conto e/o in collaborazione della Fondazione stessa.

La Fondazione si attiverà affinché i singoli Enti con cui collabora direttamente adottino analoghe regole comportamentali, ispirate ai medesimi principi generali.

Il presente Codice Etico individua l'insieme di valori che costituiscono l'Etica, i principi guida nonché le direttive fondamentali cui devono essere conformate le attività ed i comportamenti



di tutti coloro ai quali si applica il presente Codice nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta nell'organizzazione della Fondazione.

In nessun modo la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio della Fondazione può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi indicati dal presente Codice.

Il Codice Etico della Fondazione costituisce inoltre parte essenziale del modello organizzativo adottato dalla Fondazione stessa ai sensi del Decreto Legislativo del 8 giugno 2001 n°231 e successive integrazioni.

Per meglio dire, il Codice Etico rappresenta uno dei protocolli organizzativi necessari a garantire un efficiente sistema di controllo dell'attività dell'ente e dei suoi dipendenti ed indica, nello specifico, i principi generali di riferimento cui l'Ente intende conformarsi.



DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Destinatari

1.1. I principi e le disposizioni del presente Codice Etico (di seguito semplicemente detto "Codice") costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative ed il comportamento nell'ambiente di lavoro.

1.2. I principi e le disposizioni del Codice sono indistintamente diretti a tutti gli *Stakeholders* (ovvero a tutti i "portatori di interessi") della Fondazione; sono vincolanti per gli Amministratori, per le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con la Fondazione ("Dipendenti") nonché per le persone fisiche o giuridiche titolari di rapporto di collaborazione o di altro rapporto che comporti una prestazione d'opera ovvero la fornitura di un servizio, anche temporanea o a titolo gratuito, ivi compresi i volontari.

1.3. Il presente Codice vincola, altresì, tutte le persone, sia fisiche sia giuridiche, che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Fondazione o di una sua unità organizzativa, nonché a quelle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Fondazione e a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Fondazione stessa ("Collaboratori"). Gli Amministratori, i Dipendenti ed i Collaboratori sono di seguito definiti congiuntamente "Destinatari".

1.4. Tutti i Destinatari sono pertanto tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, far osservare i principi contenuti nel Codice Etico ed in nessuna circostanza, radicalmente, la pretesa di agire per conto della Fondazione giustificherà l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli del Codice.

Quanto ai dipendenti in senso stretto, l'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle loro obbligazioni contrattuali, giusta gli art. 2104 ss. Cod. Civ..

In generale, infatti, la violazione delle norme del Codice è da considerarsi di tale gravità da ledere il rapporto di fiducia instaurato con la Fondazione e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno. Naturalmente, per i lavoratori dipendenti rimane e rimarrà fermo il rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali regolamenti aziendali adottati dalla Fondazione.

1.5. Il Codice sarà portato a conoscenza dei terzi che ricevano incarichi dalla Fondazione, o che abbiano con essa rapporti durevoli.



Art. 2 Principi generali

2.1. Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine della Fondazione. A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni che esterni.

2.2. La Fondazione riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per il proprio sviluppo. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna di esse nel quadro generale della presente normativa.

2.3. La selezione, la formazione, la gestione e lo sviluppo del personale dipendente sono effettuate senza discriminazione alcuna, secondo criteri di merito, di competenza e di professionalità.

2.4. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La Fondazione può rimborsare al volontario tramite il quale svolge l'attività, le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nei limiti ed alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito in essere con la Fondazione.

2.5. Nelle proprie sedi operative la Fondazione può anche avvalersi di altre forme di cittadinanza attiva, quali, a titolo esemplificativo, stagisti, prestatori di servizio civile anche provenienti da altre strutture organizzative, etc..

2.6. La Fondazione osserva la disciplina in materia di assicurazione obbligatoria relativamente allo svolgimento dell'attività di volontariato ai sensi dell'art 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3 Comunicazione

3.1. La Fondazione provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice, raccomandandone l'osservanza.

In particolare, la Fondazione provvede, anche attraverso la designazione di specifiche funzioni interne:

- alla diffusione del Codice presso i Destinatari;
- all'interpretazione e al chiarimento delle disposizioni;
- alla verifica dell'effettiva osservanza;
- all'aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestano.



Art. 4 Documentazione

4.1. Tutte le operazioni svolte, ed in particolare quelle relative alle attività che coinvolgono Enti Pubblici che svolgono attività di esercizio di pubblici poteri o di espletamento del pubblico servizio, trovano idonea rappresentazione documentale o sono adeguatamente ricostruibili e verificabili.

4.2. Tutti i fatti di gestione sono adeguatamente documentati al fine di fornire una rappresentazione contabile che rifletta la natura e la sostanza dell'operazione, secondo le prescrizioni di legge, regolamentari ed i principi contabili comunemente accettati.

Art. 5 Natura delle disposizioni e modalità di pubblicazione

5.1. Le regole di condotta contenute nel presente Codice, nell'enunciare e nell'affermare i principi di Etica che ispirano i comportamenti della Fondazione, integrano i principi di comportamento che devono essere osservati in virtù delle leggi civili e penali vigenti.

5.2. Per i dipendenti della Fondazione il rispetto del presente Codice è altresì parte essenziale delle obbligazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del codice civile e del CCNL specificamente applicato dalla Fondazione.

5.3. Copia del presente Codice è consegnata ad ogni componente dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo e del Comitato di indirizzo, nonché a tutti i dipendenti ed è portata a conoscenza di tutti coloro ai quali si applica, ivi compresi i volontari, al momento dell'instaurazione del rapporto con la Fondazione.

5.4. Al fine di dimostrare la corretta diffusione del presente Codice, l'avvenuta consegna in copia e/o comunicazione ad ogni destinatario dello stesso deve essere documentata in apposito registro da tenersi a cura dell'Organo Amministrativo.

5.5. Il Codice deve essere disponibile in formato elettronico non modificabile sui siti Internet ed Intranet della Fondazione ed una sua copia deve essere a disposizione presso la sede della Fondazione.

Art. 6 Responsabilità

6.1. Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti.

6.2. Ciascun Destinatario utilizza i mezzi, i beni, le attrezzature e le risorse messe a disposizione dalla Fondazione esclusivamente per svolgere i propri ruoli assegnati e sempre nel rispetto dei principi indicati dal presente Codice.

Art. 7 Correttezza

7.1. Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento della funzione o dell'incarico sono ispirati alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale ed alla tutela della Fondazione, secondo le norme vigenti e le procedure operative interne della Fondazione.



7.2. I Destinatari non utilizzano a fini personali informazioni di cui dispongono nello svolgimento della funzione o dell'incarico.

7.3. Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio alla Fondazione o indebiti vantaggi per sé, per la Fondazione o per terzi.

Art. 8 Conflitto di interesse

8.1. I Destinatari perseguono, nello svolgimento della collaborazione, gli obiettivi e gli interessi generali della Fondazione.

8.2. I Destinatari informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della Fondazione (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti), ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dalla Fondazione.

Art. 9 Riservatezza

9.1. I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti l'attività della Fondazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.

9.2. La Fondazione garantisce che tutti i dati personali alla stessa afferenti saranno trattati nel rispetto delle normative e disposizioni di legge, con riferimento esplicito al Regolamento UE n. 679 del 27/4/2016 (GDPR).

Art. 10 Tutela della *par condicio*

10.1. La Fondazione intende tutelare il valore della parità di condizioni, astenendosi da comportamenti atti a favorire alcuni soggetti o categorie di soggetti a scapito di altri.

10.2. Essa, Inoltre, s'impegna a operare in modo equo e imparziale, adottando lo stesso comportamento verso tutti gli interlocutori (ad esempio, utenti, collettività, Pubblica Amministrazione) con cui entra in contatto.

Art. 11 Diligenza nell'utilizzo dei beni della Fondazione

11.1. I valori ed i beni della Fondazione devono essere protetti e custoditi dalla persona cui sono affidati, evitando situazioni che possano incidere negativamente sull'integrità e sulla sicurezza di tale patrimonio.

11.2. In ogni caso, si deve evitare di utilizzare a vantaggio personale o comunque per fini impropri le risorse, i beni o i materiali della Fondazione.



ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE E PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

Art. 12 Principi Generali

12.1. La Fondazione nello svolgimento della propria attività statutaria si ispira ai principi di legalità, lealtà e correttezza.

Art. 13 Il Modello di sviluppo basato sull'Economia del dono

13.1. La Fondazione Verona Minor Hierusalem ha adottato, per lo sviluppo del volontariato culturale, il modello *“Tessere relazioni per il bene comune. Un modello per lo sviluppo del volontariato in sinergia con il territorio”*, ideato da Paola Tessitore.

13.2. Il Modello coinvolge le diverse fasce d'età, dai giovani, agli adulti e ai pensionati. Riconosce e potenzia i talenti, le competenze e la professionalità del volontario proponendo a ciascuno un percorso individualizzato di formazione interdisciplinare per la crescita personale e culturale, rendendo quindi più qualificato il servizio anche attraverso una struttura organizzativa circolare.

13.3. Il Modello trova fondamento su sei valori costituenti altrettanti pilastri che lo informano e lo sorreggono: economia del dono, formazione interdisciplinare, creazione di valore nelle relazioni, passaggio intergenerazionale della cultura, innovazione sociale e tecnologica a supporto della relazione tra volontari e visitatori, sinergia con il territorio e l'ambiente imprenditoriale.

13.4. L'attenzione alla persona riguarda anche i visitatori, accolti in un clima di relazioni personalizzate. L'accoglienza attraverso l'arte e la bellezza diventa fonte di benessere personale, di buona cittadinanza, di rispetto delle culture e di pace. Il fine del bene comune coinvolge anche le realtà istituzionali, aziendali e del Terzo Settore che con l'apporto del proprio know-how valorizzano le motivazioni e la storia della loro presenza sul territorio.

13.5. Attraverso l'economia del dono, il volontario offre alcune ore del suo tempo e riceve in dono un progetto di crescita personale e culturale attraverso numerose proposte di formazione interdisciplinare. Scopre la bellezza di trovarsi insieme ad altri e, mettendo in gioco le sue doti, contribuisce alla creazione di valore nelle relazioni. Ogni volontario è inserito in un gruppo di servizio in cui sono compresenti giovani, adulti e pensionati: ciò favorisce il passaggio intergenerazionale della cultura, con una condivisione di conoscenze ed esperienze.

13.6. Il modello di sviluppo si avvale di una costante innovazione, anche digitale, e opera in sinergia con il territorio, coinvolgendo Istituzioni, Enti e Associazioni. Trova riscontro nei valori della Costituzione Italiana, nella Nuova Agenda Europea per la Cultura, nel manifesto sulla formazione continua *Building the future of learning in Europe. Lifelong learning platform* e nell'Agenda ONU 2030, in particolare al punto sedici.



Art. 14 Valore della Persona

14.1. La Fondazione ripudia ogni discriminazione delle persone basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso, politico e ripudia in particolar modo il lavoro minorile.

14.2. La Fondazione vuole promuovere occasioni di incontro fra le persone e valorizzare le relazioni che hanno in comune arte, cultura e, per chi vuole, spiritualità in modo da sviluppare, soprattutto nei giovani, fantasia e idee per essere liberi e in grado di progettare il proprio futuro.

Art. 15 Valorizzazione del patrimonio storico-artistico

15.1. Attraverso un nuovo stile di accoglienza aperto e senza confini, basato sulla disponibilità, sul volontariato e sull'economia del dono, la Fondazione intende incrementare nella cittadinanza veronese la consapevolezza dell'alto valore storico e artistico della città di Verona attraverso la partecipazione attiva degli stessi cittadini.

15.2. La Fondazione intende inoltre approfondire lo studio del territorio nei suoi aspetti di storia, cultura, arte e spiritualità per renderlo accessibile e fruibile anche nella modalità innovativa delle tecnologie digitali e per favorirne la conoscenza, la valorizzazione e la conservazione per le generazioni future.

Art. 16 Sinergia con istituzioni territoriali

16.1. la Fondazione intende:

- creare sinergia e interazione con Associazioni, Università, Istituti scolastici, Amministrazioni comunali, Enti economici e finanziari, mettendo in relazione gli itinerari con gli eventi del territorio;
- attuare nell'ambito della formazione percorsi interdisciplinari rivolti ai volontari e aperti a tutti i cittadini;
- proporre laboratori didattici per tutti gli ordini di scuola anche al di fuori del territorio cittadino;
- realizzare itinerari storico-artistici in città e nel territorio della Regione Veneto, in modo da ampliare ed estendere l'offerta turistica, rendendoli fruibili a tutti, compresi i visitatori e i pellegrini portatori di disabilità;
- creare un percorso educativo per la nuova figura di Animatore spirituale negli itinerari, in grado di operare all'interno delle chiese.

16.2. Tutte le attività di cui al precedente punto verranno effettuate nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti (nazionali, europee e locali), oltre che del presente Codice Etico, delle procedure interne.

16.3. Le norme comportamentali appena indicate sono valide, e come tali devono essere rispettate, anche in relazione ai rapporti che possano intercorrere con operatori internazionali.



Art. 17 Rapporti con le Istituzioni Pubbliche

17.1. I soggetti preposti ai rapporti con le Istituzioni Pubbliche devono mantenere la massima trasparenza, chiarezza e correttezza.

17.2. Tali rapporti non devono indurre le Istituzioni Pubbliche a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti.

17.3. Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti delle Istituzioni Pubbliche a loro parenti, sia italiani sia di altri paesi, salvo che si tratti di doni di modico valore o comunque siano conformi agli usi in essere. Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole riguardo a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

17.4. Quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

17.5. Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara o comunque di una procedura con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto delle leggi vigenti e della correttezza.

17.6. Se la Fondazione utilizza un consulente o un soggetto "terzo" per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto "terzo" siano applicate le stesse direttive valide per i dipendenti dell'ente.

17.7. Nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- assumere, alle proprie dipendenze ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti e/o affini fino al terzo grado), che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa, o ad avallare le richieste effettuate dalla Fondazione alla Pubblica Amministrazione.

Art. 18 Rapporti con i media e stile di comunicazione

18.1. Coerentemente con i principi di trasparenza e completezza dell'informazione, la comunicazione della Fondazione verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto all'informazione.

18.2. La Fondazione si impegna a rendere note anche a mezzo Internet le informazioni utili alla piena comprensione delle attività svolte, dei possibili effetti per la collettività e dei programmi futuri.

18.3. In nessun caso i destinatari si prestano a divulgare notizie false e tendenziose, riguardanti sia le attività della Fondazione sia le risultanze delle attività professionali o le relazioni con gli *stakeholder* in generale.

18.4. I rapporti con la stampa devono essere tenuti solo da persone autorizzate e nell'interesse della Fondazione.



18.5. Nel caso di partecipazioni a convegni, pubblici interventi e pubblicazioni in genere, i dipendenti e i collaboratori devono essere autorizzati dalla Fondazione.

Art. 19 Gestione delle donazioni e relativi principi etici

19.1. La Fondazione garantisce la massima trasparenza e correttezza nei confronti dei donatori.

19.2. In particolare riconosce e pone in essere tutte le attività necessarie a garantire il *diritto di informazione del donatore*:

1. sulla natura e le caratteristiche della mission della Fondazione;
2. sulle modalità di utilizzo delle risorse donate;
3. sulla capacità della Fondazione di disporre con efficacia di tali risorse per il conseguimento di finalità istituzionali;
4. sui risultati ottenuti grazie alle donazioni ricevute;
5. sulle implicazioni fiscali delle donazioni.

19.3. Le risorse raccolte mediante donazioni devono essere utilizzate secondo criteri di efficacia e di efficienza. Qualsiasi proposta di alterazione potenziale nelle condizioni originali della donazione deve essere esplicitamente comunicata al donatore.

19.4. L'azione donativa deve trovare riconoscimento compatibilmente con i principi etici adottati con questo Codice dalla Fondazione.

19.5. La comunicazione delle informazioni riguardanti le donazioni deve avvenire nel rispetto dei principi di riservatezza stabiliti dalla legge vigente.

19.6. È riconosciuto, se richiesto, il rispetto dell'anonimato.

Art. 20 Selezione e rapporti con fornitori

20.1. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio, nonché delle garanzie di assistenza e di tempestività.

20.2. La selezione dei fornitori, la determinazione delle condizioni di acquisto e la gestione dei rapporti contrattuali sono effettuate secondo i principi del presente codice e secondo le procedure interne all'uopo stabilite.

Art. 21 Verifiche esterne

21.1. Ciascuno, quando richiesto, è tenuto a collaborare, nell'ambito delle attività espletate, allo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli azionisti, agli organi sociali, ai revisori contabili o ad Autorità di vigilanza e controllo specificamente previste dalla legge, affinché sia resa a tali soggetti un'informazione veritiera, onesta, completa e trasparente.



Art. 22 Collaboratori

22.1. La selezione dei collaboratori esterni è effettuata secondo criteri di merito, competenza e professionalità, rispondenti alle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. Essa è svolta tra persone ed imprese con buona reputazione che si atterranno ai principi e alle direttive del presente Codice. La gestione dei rapporti instaurati con gli stessi si ispira ai medesimi principi. La definizione di rapporti contrattuali con i fornitori e con i collaboratori esterni e lavoratori autonomi è condizionata alla previsione del rispetto dei principi etici espressi nel presente Codice.

22.2. Tutti devono essere a conoscenza della normativa che disciplina l'espletamento delle proprie funzioni e dei comportamenti conseguenti; qualora ci fossero dubbi su come procedere dovranno essere richiesti chiarimenti al diretto superiore.

22.3. Tutti coloro che hanno rapporti verso l'esterno, se del caso informano adeguatamente i terzi circa gli impegni e gli obblighi posti dal Codice Etico ed esigono il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente le loro attività.

Art. 23 Regali ed altre utilità

23.1. In nessun caso, neanche in occasione di particolari ricorrenze, è consentito accettare beni, od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d'uso di modico valore, da soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso la Fondazione.

23.2. Nel caso in cui si ricevano regali, beni od altre utilità, salvo le eccezioni di cui al comma precedente, è necessario darne immediata comunicazione al responsabile dal quale dipende il proprio rapporto con la Fondazione e provvedere direttamente alla restituzione degli stessi al donante.

23.3. In nessun caso, neanche in occasione di particolari ricorrenze, si devono offrire beni, od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d'uso di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione della Fondazione, a soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso la Fondazione. In tale eventualità è necessario essere sempre autorizzati dalla posizione definita dalle procedure, provvedendo a documentare in modo adeguato.

23.4. Tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Fondazione, in ragione della posizione ricoperta nella stessa, non devono erogare né promettere contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati politici o a singoli candidati, nonché ad organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, quanto previsto dalle normative specifiche vigenti.

Art. 24 Principi anti corruzione

24.1. La Fondazione, nella conduzione delle proprie attività, vieta qualunque azione nei confronti o da parte di terzi in grado di ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio. A tal fine si impegna a mettere in atto le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e altre condotte idonee a integrare il pericolo di commissione di tali reati, previsti dal D. Lgs. 231/2001.



Art. 25 Trasparenza del bilancio e della contabilità

25.1. La Fondazione considera la trasparenza dei bilanci e della contabilità principio essenziale nella condotta degli affari e garanzia di equa competizione ed a tal fine la Fondazione esige che siano approfondite la validità, l'accuratezza, la completezza delle informazioni di base, per le registrazioni nella contabilità.

25.2. Tutti coloro che sono impegnati nel produrre, processare, contabilizzare tali informazioni, sono responsabili della trasparenza dei conti e dei bilanci della Fondazione. Ciascuna registrazione contabile deve rispondere esattamente a ciò che è descritto nella documentazione di supporto.

25.3. Non è consentito alcun occultamento di informazione né alcuna rappresentazione parziale o fuorviante e, pertanto, i dipendenti che sono al corrente di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui basano le registrazioni contabili, sono tenuti a riferirne con immediatezza al livello superiore.

Art. 26 Tutela dei Lavoratori

26.1. La Fondazione è costantemente impegnata nel rispetto delle normative nazionali in materia di lavoro, nonché delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali, ivi incluse le risoluzioni di organismi internazionali quali l'ILO (International Labour Organization) e l'ONU (United Nations Organization).

A tale fine nella Fondazione:

- è vietato l'impiego di lavoro infantile o minorile;
- è vietato l'impiego di lavoro forzato o coatto o, comunque, il ricorso ad ogni forma di lavoro sotto minaccia di punizioni;
- è garantito il pieno e libero diritto di libertà sindacale e di contrattazione collettiva nell'ambito delle singole normative e degli accordi di categoria.

26.2. La tutela delle pari opportunità, il rispetto e l'attenzione verso i disabili, la prevenzione dei rischi nonché la salute e la sicurezza nello svolgimento delle attività sociali sono considerate un impegno prioritario e costante.

26.3 La Fondazione pretende che nelle relazioni di lavoro non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:

- la creazione di un ambiente lavorativo avverso o di emarginazione nei confronti di un singolo lavoratore o di gruppi di lavoratori;
- l'intralcio o l'indebita interferenza nelle prospettive di lavoro altrui condotti per meri motivi di competitività personale;
- la subordinazione di decisioni lavorative rilevanti per il destinatario all'accettazione di favori sessuali;
- le molestie sessuali in genere quali gli atti, i comportamenti e le allusioni che possano in qualunque modo turbare la serenità del destinatario.



Art. 27 Salute, Sicurezza, Ambiente

27.1. La tutela delle pari opportunità, il rispetto e l'attenzione verso i disabili, la prevenzione dei rischi, la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento nonché la salute e la sicurezza nello svolgimento delle attività sociali sono considerate un impegno prioritario e costante.

27.2. Tutte le attività della Fondazione sono svolte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

27.3. Nell'ambito del proprio esercizio, la Fondazione si impegna a porre in essere le attività opportune ai fini del comma precedente, nell'ottica di un comportamento socialmente responsabile ed in conformità con la cosiddetta Green Economy.



AMBITO DI APPLICAZIONE E CONTROLLO

Art. 28 Violazione disposizioni del Codice Etico

28.1. Le disposizioni del presente Codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari, o dai soggetti aventi relazioni d'affari con l'impresa.

28.2. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell'incarico e all'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 29 Attuazione e controllo

29.1. Tutti coloro ai quali si applica il presente Codice sono tenuti a conoscerlo ed a contribuire alla sua attuazione e miglioramento, segnalandone le eventuali carenze al Direttore.

29.2. In caso di notizia in merito a possibili violazioni del Codice Etico, ciascuno dovrà rivolgersi al responsabile dal quale dipende il proprio rapporto con la Fondazione.

29.3. Non è consentito condurre indagini personali o riportare notizie ad altri soggetti diversi da quelli specificatamente preposti.

29.4. Nessuno potrà subire ritorsioni di alcun genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice Etico.

29.5. Nel caso in cui un componente dell'Organo di Controllo o un responsabile della revisione contabile sia direttamente interessato da quanto indicato nel presente Codice ne informa il Consiglio di Amministrazione.

29.6. Al Direttore della Fondazione è demandata la predisposizione delle proposte di aggiornamento del Codice Etico.

29.7. Alle verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice si procederà mediante analisi da parte dell'Organo di Vigilanza di cui al Modello Organizzativo della Fondazione realizzato ai sensi del Decreto Legislativo del 8 giugno 2001, n°231 e delle successive integrazioni. Conseguentemente, quando richiesto dalla situazione, sarà proposta ai soggetti competenti l'adozione di provvedimenti adeguati.

Art. 30 Disposizioni finali

30.1. Il presente Codice, ricognitivo della prassi della Fondazione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data _____.

30.2. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e diffusa tempestivamente ai Destinatari.

